Pubblicato il 07/07/2023

N. 03561/2023 REG.PROV.CAU.
N. 04874/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4874 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 11 gennaio 2023 con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal « Concorso, per

titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale» recante la seguente motivazione «-OMISSIS-) »;

- di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso, conosciuti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti lo scorso 9 febbraio 2023;

-del giudizio diagnostico adottato in sede concorsuale e che ha comportato l'attribuzione di un coefficiente di inidoneità pari a -OMISSIS-; -ove interpretato in malam partem, dell'articolo 10 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;

- ove interpretato in mala partem, del D.M. Difesa 4 giugno 2014 contenente la direttiva delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare nella parte in cui, in particolare, alla lettera -OMISSIS- indica tra le patologie del -OMISSIS- - i codici nn.-OMISSIS-dell'elenco generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali nella parte in cui attribuiscono entrambe un coefficiente pari a -OMISSIS- per l'-OMISSIS- in presenza, rispettivamente, di «-OMISSIS-»;

-ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso de quo, pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale pubblicato nella G.U. 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 55 del 12 luglio 2022;

-della graduatoria finale di merito del concorso, ad oggi non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 6/6/2023:

-della graduatoria finale di merito del concorso, di cui all'art. 1, co. 1, lett. b), del bando di concorso in intestazione (Idonei Vincitori) pubblicata sul sito

istituzionale dedicato alla procedura in data 14 aprile 2023;

-del decreto di approvazione della graduatoria finale di merito prot. 99/9 -2-2022 CC del 12.04.2023, pubblicata sul sito istituzionale dedicato alla procedura in data 14 aprile 2023;

-dell'avviso relativo alle operazioni di incorporamento del 1° ciclo formativo pubblicato dalla procedente in data 19 aprile 2023 nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierno ricorrente;

-dell'avviso di incorporamento pubblicato dalla procedente in data 11 maggio 2023 nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierno ricorrente;

-dell'avviso di incorporamento pubblicato dalla procedente in data 24 maggio 2023 nella parte in cui esclude il nominativo dell'odierno ricorrente;

NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO degli atti precedentemente impugnati con il ricorso principale e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il giudizio dell'11.01.2023, con il quale il Centro Nazionale di Selezione Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri lo ha ritenuto

inidoneo al «Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale» in quanto l'ha ritenuto affetto da «-OMISSIS-)»;

Considerato che, con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stata disposta una verificazione al fine di accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della predetta causa di inidoneità;

Vista la relazione di verificazione, depositata agli atti il 17.05.2023, che ha attestato l'idoneità del ricorrente al proseguimento dell'iter selettivo per il concorso *de quo*;

Considerato che, con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 6.06.2023 e notificato a due controinteressati, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 99/9-2-2022 CC del 12.04.2023 di approvazione della graduatoria finale del concorso;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 8 (otto) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto, nelle more di tali adempimenti, di dover accogliere la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter concorsuale, con compensazione delle spese di fase, ricorrendo giusti motivi;

Ritenuto di porre le spese della verificazione a carico dell'Amministrazione e di liquidarle come da dispositivo;

Ritenuto di rinviare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio dell'11 ottobre 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie la richiesta di misura cautelare e, per l'effetto, ordina l'ammissione con riserva del ricorrente alla prosecuzione dell'iter concorsuale.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore dell'organo verificatore, delle spese di verificazione, nella misura di € 500,00 come da documentazione prodotta.

Rinvia, per il prosieguo della trattazione, alla camera di consiglio dell'11 ottobre 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Alessandra Vallefuoco	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.